

## ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 52 DEL 14 GIUGNO 2014

**Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).**

### 1. FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.

#### *1.1 Orario straordinario*

La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite di euro 132.000,00 (ammontare corrisposto a tale titolo nel 2010 al personale del Consiglio regionale ed incluso nel fondo che la Giunta regionale ha quantificato con la nota prot. n. 211983 del 14 maggio 2013) e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.

#### *1.2 Compensi per produttività*

Sono erogati secondo il sistema di valutazione della performance adottato dal Consiglio regionale, tenuto conto anche del criterio di armonizzazione con i trattamenti del personale della Giunta regionale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

#### *1.3 Posizioni organizzative e Alte professionalità*

Il fondo è costituito per il pagamento degli incarichi vigenti nel 2017 e costituiti in attuazione della lr 53/2012.

#### *1.4 Progressioni orizzontali*

Destinazione di risorse per un ammontare massimo pari ad euro 38.000,00.

#### *1.5 Indennità di particolare responsabilità di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente ccdd*

Si conferma quanto già stabilito nell'accordo per l'anno 2015 in merito alle particolari responsabilità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente contratto collettivo decentrato integrativo del 16 settembre 2013.

### 2. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017 si applicherà, nelle more della nuova disciplina che i contratti collettivi prevederanno in attuazione dei principi di valorizzazione del merito stabiliti in particolare dal d.lgs. 150/2009, il sistema dei criteri e di ponderazione degli stessi stabilito dal C.C.D.I. 1998-2001 della Regione Veneto e successive integrazioni, come successivamente confermato dall'art. 14 del C.C.D.I. del 15/10/2004 e dai successivi accordi della Regione Veneto (ivi compreso il principio di ciclicità), compreso il rispetto ai fini della partecipazione del principio di non discriminazione oggi esplicitato nella valorizzazione di tutti i periodi di servizio a tempo determinato prestati presso il Consiglio regionale del Veneto o la Giunta regionale del Veneto nella categoria/posizione economica di attuale inquadramento del dipendente in ossequio ai principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea.